

CC. n. 07 del 26/4/2016: CONFERMA DELLA VARIAZIONE DELL' ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all' IRPEF PER L'ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360 – art. 1 comma 1°, il quale recita: “E’ istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche” e comma 3° (così come novellato dall’art. 1, comma 142, L. n. 296/2006) il quale recita “ I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”;

VISTO l’articolo comma 3 bis del suddetto decreto ai sensi del quale il Comune può con il regolamento medesimo, stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali ;

RICHIAMATO l’articolo 52 del D. Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997, il quale attribuisce ai Comuni un’ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie;

DATO ATTO che l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, prevede per l’anno 2016 il blocco degli aumenti dei tributi (eccezione fatta per la TARI) e delle addizionali rispetto ai livelli deliberati per il 2015;

VISTO l’art. 1, comma 169, Legge n. 296 del 27/12/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe ed aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio - purché entro il termine predetto - abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, salva la proroga di anno in anno in caso di mancata approvazione entro il termine sopra citato;

VISTO l’art. 53, comma 16, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio – purché entro il termine di cui sopra – hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 che ha prorogato al 31/03/2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2016, ai sensi dell'art. 151, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 01 marzo 2016 con il quale tale termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016;

RICHIAMATI il comma 143 della Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006) che stabilisce che a decorrere dall'anno d'imposta 2007 il versamento dell'addizionale comunale IRPEF sia effettuato direttamente ai comuni di riferimento attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune, nonché il D.M. 5 ottobre 2007 ed il D.M. 22 ottobre 2008, emanati in attuazione della norma predetta;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011 (così come novellato dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/2012), a decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma, 3 del decreto legislativo n. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 1-quinquies, del D.L. n. 16/2012 che prevede che a decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it ;

DATO ATTO che - in virtù della modifica normativa apportata all'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 360/1998, ad opera dell'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2014 - l'acconto dell'imposta in questione deve in ogni caso essere determinato sulla base delle aliquote ed eventuali soglie di esenzione vigenti nell'anno precedente;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

RICHIAMATO l'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2014 ai sensi del quale ai fini della pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it le delibere devono essere trasmesse dai comuni esclusivamente per via telematica mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it) e la contestuale compilazione dei dati

relativi alle aliquote ed eventuali esenzioni stabilite;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 l'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando al reddito complessivo le aliquote per i vigenti scaglioni di reddito come di seguito riportato:

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
- e) oltre 75.000 euro, 43 per cento;

VISTO l'art.1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 360/1998, con il quale è stata prevista la possibilità di stabilire una fascia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, con l'ulteriore precisazione, disposta dal D.L. n.138/2011, che questa deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio comunale n. 14 del 29.06.2011 con cui veniva deliberato di applicare l'addizionale comunale IRPEF, per l'anno 2011, nella misura di 0,2 (zerovirgoladue) punti percentuali, solo per i redditi superiori a € 20.000,00, le deliberazioni n. 17 e n. 19 del 23/05/2012 successivamente modificate con deliberazioni del consiglio comunale numero 40 del 27/07/2012, n. 20 del 12/07/2013 n.43 del 31/07/2014 e n. 24 del 30/07/2015 con cui veniva variata l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IPERF applicata per gli anni 2012- 2013-2014 e 2015 , per scaglioni di reddito e con una fascia di esenzione per i redditi inferiori a 15.000 euro;

VISTI i programmi di spesa indicati nello schema del Bilancio di Previsione 2016/2018 e nel D.U.P. 2016-2019;

CONSIDERATO che la situazione finanziaria generale del Comune di Vetto è tale da richiedere necessariamente l'applicazione della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF al fine di assicurare alla cittadinanza uno standard qualitativo dei servizi pubblici adeguato;

VERIFICATO che l'importo inserito nel bilancio di previsione 2016 come gettito da addizionale comunale IRPEF è di € 91.020,00 che tale importo può essere reperito applicando le seguenti condizioni impositive :

- una fascia di esenzione per i redditi inferiori a € 15.000,00;
- le aliquote di addizionale comunale IRPEF come di seguito specificate:
 - ✓ scaglioni di reddito da 0,00 e fino ad € 15.000,00 0,45% ;
 - ✓ scaglioni di reddito oltre 15.000 e fino a 28.000 euro 0,50% ;
 - ✓ scaglioni di reddito oltre 28.000 e fino a 55.000 euro 0,65% ;
 - ✓ scaglioni di reddito oltre 55.000 e fino a 75.000 euro 0,70% ;
 - ✓ scaglioni di reddito oltre 75.000 euro 0,75% ;
 - ✓

RITENUTO pertanto di confermare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nelle misure sopra indicate anche per l'anno 2016, ferma restando l'esenzione per i contribuenti con redditi imponibili IRPEF non superiori ad Euro 15.000,00;

DATO ATTO che la soglia di esenzione sopra indicata non va intesa come franchigia bensì come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta ; in caso di superamento del limite di esenzione stabilito l'addizionale si applica sul reddito complessivo (art. 1, comma 11, D.L. n. 138/2011);

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato col D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale ai sensi del disposto dell'art. 1, comma 142, della L. 296/2006, nonché dell'art. 42, comma 2, lettera f, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

ACQUISITO il parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano:

Presenti n.10

Votanti n. 7

Voti favorevoli n. 7

astenuti n. 3 (Fiori, Muzzini e Crovi)

Voti contrari //

D E L I B E R A

1- DI CONFERMARE per l'anno 2016 la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nelle seguenti misure:

✓	scaglione di reddito da 0,00 e fino ad € 15.000,00	0,45% ;
✓	scaglione di reddito oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,50% ;
✓	scaglione di reddito oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,65% ;
✓	scaglione di reddito oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,70% ;
✓	scaglione di reddito oltre 75.000 euro	0,75% ;
✓		

2- DI CONFERMARE per l'anno 2016 l'esenzione per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, non superiore ad €. 15.000,00;

3- DI DARE ATTO che la soglia di esenzione sopra indicata non va intesa come franchigia, bensì come limite del reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta; in caso di superamento del limite di esenzione stabilito l'addizionale si applica sul reddito complessivo;

- 4- DI DARE ATTO che la presente deliberazione ha natura regolamentare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 e successive modificazioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs 28/09/1998, n. 360 richiamato in premessa;
- 5- DI DARE MANDATO agli uffici competenti per la pubblicazione e per gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto.

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano:

Presenti n.10

Votanti n. 7

Voti favorevoli n. 7

astenuti n. 3 (Fiori, Muzzini e Crovi)

Voti contrari //

DELIBERA INOLTRE

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, valutata l'esigenza di fornire tempestivamente indicazioni precise sui parametri di calcolo del tributo.
